Congedo matrimoniale per operai

di Antonella Madia

Pubblicato il 8 Settembre 2023

Il **congedo matrimoniale per operai** può essere **erogato** sia **dal datore di lavoro** (ma a carico dell'INPS), sia **direttamente dall'Istituto,** con pagamento diretto.
Vediamo meglio quanto chiarito recentemente dall'Istituto Previdenziale.

Congedo matrimoniale: la normativa di riferimento

Il congedo matrimoniale è una misura prevista fin dal 1937 all'interno del nostro ordinamento.

Inizialmente ciò era stato previsto solamente per i lavoratori con qualifica di impiegati nel settore dell'industria con il R.D.L. 24 giugno 1937 n. 1334, successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 212/2010.

Tale congedo è stato poi esteso anche ai lavoratori con qualifica non impiegatizia, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative, con il contratto collettivo interconfederale del 31 maggio 1941.

Allo stato attuale, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva, **possono accedere** a tale assegno **i lavoratori con qualifica di operaio dei settori dell'industria e dell'artigianato**, di cui all'articolo 49, L. n. 88/1989.

Caratteristiche del congedo

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Per i lavoratori suddetti è previsto un **congedo matrimoniale della durata di 8 giorni consecutivi** che prevede la corresponsione di un **assegno a carico dell'Istituto pari a 7 giorni di retribuzione**.

Tale prestazione è concessa in occasione del matrimonio civile o concordatario ovvero in caso di unione civile, e non è cumulabile con altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo, ad eccezione dell'indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell'Inail, nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per ciascuna delle due prestazioni.

Tale assegno non è previsto per i lavoratori che sono esclusi dall'applicazione delle norme che prevedono il versamento del CUAF (contributo specifico alla Cassa Unica Assegni Familiari).

In caso di lavoratore straniero, egli ha diritto alla prestazione se risulta acquisita in Italia sia la residenza (prima della data di matrimonio o unione civile) sia lo stato di coniugato.

Come accedere al beneficio

Per poter accedere a tale prestazione, il rapporto di lavoro deve essere attivo da almeno una settimana e il lavoratore che riveste la qualifica prevista dalla normativa deve essere anche alle dipendenze di un datore di lavoro che appartiene ai settori descritti sopra.

La richiesta dovrà essere presentata comunque con un **preavviso di almeno sei giorni** dal lavoratore.

La gestione di tale congedo all'interno della busta paga potrà essere effettuata inserendo all'interno del flusso Uniemens, all'interno dell'elemento <DatiRetributivi> di <AltreACredito> di <CausaleAcredito>, i codici già in uso:

- L051, avente il significato di *"Assegno per congedo matrimoniale"*;
- L052, avente il significato di *"Diff. Assegno per congedo matrimoniale"*.

Precisazioni INPS in tema di congedo matrimoniale per operai

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Sull'argomento è ritornato di recente l'INPS con il **Messaggio n. 2951 del 14 agosto 2023**, che dopo aver riepilogato la normativa in materia di **assegno per congedo matrimoniale per i lavoratori con qualifica di operaio dei settori dell'industria e dell'artigianato**, sottolinea che hanno diritto alla **prestazione a pagamento diretto** i **lavoratori in stato di disoccupazione** che nei 90 giorni precedenti il matrimonio o l'unione civile abbiano prestato per almeno 15 giorni attività lavorativa con la qualifica di operaio alle dipendenze dei datori di lavoro sopra citati, **ferma restando la non cumulabilità con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo**.

Qualora sussistano i requisiti per il pagamento diretto, la domanda dovrà essere presentata direttamente all'INPS entro un anno dalla data del matrimonio o unione civile, osservando quanto stabilito all'interno del Messaggio n. 2147/2022.

NdR: potrebbe interessarti anche...Congedo matrimoniale a pagamento diretto INPS: nuovo applicativo

A cura di Antonella Madia

Venerdì 8 settembre 2023

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D